



COMUNE DI ZOLLINO

Prov. di Lecce



REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, I SERVIZI E LE FORNITURE IN ECONOMIA

Articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione;
Articoli 3 c. 4, 7 e 191 c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e ss.mm.ii.
Articolo 125, D.Lgs. 12 aprile 2006, nr. 163 e ss.mm.ii.;
D.P.R. 5.10.2010, nr. 207 (in vigore dal 09.06.2011);

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 in data 12.05.2014



PREMESSA.....	3
TITOLO I - PRINCIPI.....	3
Art. 1) Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2) Modalità di esecuzione in economia.....	3
Art. 3) Limiti economici agli interventi in economia.....	4
TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI.....	4
Art. 4) Lavori in economia.....	4
Art. 5) Forniture in economia.....	5
Art. 6) Servizi in economia.....	6
Art. 7) Interventi misti.....	8
Art. 8) Norma di salvaguardia.....	8
TITOLO III - PROCEDIMENTO.....	8
Art. 9) Responsabile del servizio e responsabile del procedimento.....	8
Art. 10) Lavori in economia eseguiti in amministrazione diretta.....	8
Art. 11) Interventi affidati per cottimo fiduciario.....	8
Art. 12) Atti della procedura.....	9
Art. 13) Scelta del contraente.....	9
Art. 14) Contratti aperti.....	9
Art. 15) Mercato elettronico.....	10
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI.....	10
Art. 16) Interventi d’urgenza.....	10
Art. 17) Lavori di somma urgenza.....	10
Art. 18) Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco.....	11
Art. 19) Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili.....	11
Art. 20) Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette.....	11
Art. 21) Disposizioni speciali per i servizi legali.....	11
Art. 22) Disposizioni speciali per i servizi tecnici.....	12
TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA.....	13
Art. 23) Garanzie.....	13
Art. 24) Revisione prezzi.....	13
Art. 25) Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta.....	13
Art. 26) Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo.....	13
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	14
Art. 27) Obbligo di tracciabilità finanziaria.....	14
Art. 28) Inadempimenti e contenziosi.....	14
Art. 29) Procedure contabili.....	14
Art. 30) Rinvio a leggi e regolamenti.....	14
Art. 31) Entrata in vigore e abrogazioni.....	14



PREMESSA

Definizioni

1. I *lavori* comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere; per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica; le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
2. Le *forniture* comprendono l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
3. I *servizi* hanno per oggetto prestazioni non tipizzabili come lavori, ricomprese nell'allegato II del codice dei contratti.
4. Per ogni altra definizione fare riferimento all'art. 3 del codice dei contratti.

Abbreviazioni

1. *CODICE* per indicare il Decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163 e ss.mm.ii., titolato "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
2. *T.U.E.L.* per indicare il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e ss.mm.ii. titolato "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
3. *Regolamento D.P.R. 207/2010* per indicare il Decreto del Presidente della Repubblica ottobre 2010, nr. 207 e ss.mm.ii., titolato "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
4. *Regolamento* per ogni richiamo al presente regolamento.

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1) Oggetto del Regolamento

1. **Il presente regolamento è adottato al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia**, nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, commi 4 e 7 del T.U.E.L.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del T.U.E.L., e all'articolo 125 del CODICE, nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2) Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) previo affidamento di cottimo fiduciario.
2. Gli interventi in amministrazione diretta sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale dipendente dell'Ente o eventualmente assunto per l'occasione sotto la direzione del Responsabile del Procedimento.
3. L'esecuzione di interventi mediante cottimo fiduciario è effettuata ricorrendo a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti, mediante apposita procedura negoziata di affidamento.
4. L'acquisizione di beni e servizi in economia al di sotto della soglia comunitaria è effettuata mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A. ogni qual volta sia presente sulla piattaforma di acquisto il metaprodotto (Sottoinsieme di beni/servizi di una Categoria) corrispondente all'oggetto della fornitura del bene o del servizio che occorre acquistare, ovvero il ricorso al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di committenza o altre tipologie di mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010.



5. Pertanto il Comune, ogni volta abbia necessità di procedere ad acquisizioni sotto la soglia comunitaria di beni e servizi, è tenuto a verificarne la presenza sul MEPA e, se presenti, dovrà obbligatoriamente ricorrere all'acquisizione su tale piattaforma, a meno che il bene/servizio presente sul mercato elettronico non sia coerente con le proprie necessità in quanto privo dei requisiti tecnici essenziali.
6. Il Responsabile del procedimento potrà sempre ricorrere ad una convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero ne utilizzerà i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili all'oggetto delle stesse nelle ipotesi previste dal presente Regolamento.

Art. 3) Limiti economici agli interventi in economia

1. Fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento d'interventi in economia non può superare l'importo limite disposto dall'art. 125, comma 5, del CODICE.
2. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna acquisizione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b) gli affidamenti di intervento misti di cui all'articolo 7 del presente regolamento aggiudicati separatamente a contraenti qualificati ognuno in specifica categoria, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini qualitativi e/o economici e/o temporali.
5. Limitatamente all'esecuzione dei lavori in economia eseguiti in amministrazione diretta l'importo degli stessi non può superare il limite disposto dall'art. 125, comma 5, del CODICE.
6. Per i lavori in economia i relativi costi della sicurezza concorrono, ai sensi dell'articolo 131 del CODICE, alla determinazione dei limiti d'importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 4) Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, entro i limiti disposti dall'art. 125, comma 5, del CODICE sia per gli interventi in amministrazione diretta che per quelli di cottimo fiduciario, i seguenti lavori:
 - a) lavori di manutenzione straordinaria e/o riparazione di opere o impianti determinati da eventi imprevedibili e, pertanto, irrealizzabili con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste per appalti ordinari; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
 - prime opere per la difesa da possibili inondazioni ovvero per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
 - riparazioni delle strade comunali, comprese pertinenze e manufatti, a seguito di incidenti stradali anche indiretti;
 - lavori da eseguirsi d'ufficio su immobili di proprietà privata a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione o per la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - b) lavori extracontrattuali, non diversamente quantificabili, indicati sommariamente tra le somme a disposizione nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
 - c) lavori indifferibili dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
 - d) lavori propedeutici alla redazione di studi di fattibilità e/o la compilazione di progetti preliminari;
 - e) completamento di opere o impianti,;
 - f) lavori di completamento necessari ed urgenti di opere/impianti, parzialmente o mal realizzate, in caso di intervenuta risoluzione del contratto con l'appaltatore inadempiente, dovuta a carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo e perfezionata mediante accordo bonario, lodo arbitrale o dispositivo giurisdizionale;



- g) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio, ai sensi del titolo IV D.P.R. nr. 380 del 06/06/2001, di opere eseguite senza titolo edilizio.
 - h) lavori di manutenzione delle opere relative alla viabilità, comprendenti la chiusura delle buche con conglomerato bituminoso previa posa di ghiaia/pietrisco di sottofondo ove necessaria, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati fortemente degradati, l'installazione di nuova segnaletica stradale orizzontale/verticale e la manutenzione/sostituzione di quella esistente compresi gli impianti semaforici, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, lo spurgo di cunette e/o condotti, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente, l'innaffiamento di pertinenze sistemate a verde, la riparazioni di manufatti ivi presenti, ecc... ;
 - i) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
 - j) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
 - k) lavori di manutenzione, riparazione e/o ampliamento delle reti di pubblica illuminazione, di raccolta delle acque meteoriche e di altre forniture di pubblico servizio non rientranti nella convenzione con Aziende o Enti gestori concessionari;
 - l) lavori di manutenzione, riparazione e/o ampliamento di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
 - m) lavori di manutenzione, riparazione e/o ampliamento di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze
2. Possono essere altresì eseguiti in economia, sempre nel limite di cui sopra, i seguenti lavori:
- a) i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 5 o alla prestazione dei servizi di cui all'articolo 6.
 - b) i lavori riconducibili alle tipologie generali di cui all'art. 125.6 del *CODICE* non compresi nei punti elencati al comma 1.

Art. 5) Forniture in economia

- 1. L'acquisizione di beni in economia al di sotto della soglia comunitaria è effettuata per tutti i metaprodotto presenti nel MEPA; tale soglia non può essere superata neppure con varianti e proroghe o altre forme di integrazione o estensione del contratto iniziale.
- 2. Si potrà fare ricorso, al di sotto della soglia comunitaria, all'acquisizione in economia delle seguenti forniture per uffici e servizi comunali ovvero per conto del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti:
 - a) arredi e attrezzature per uffici;
 - b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d) modulistica per la redazione degli atti, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale e le attività patrocinate dall'amministrazione comunale, rilegature di libri e registri;
 - e) materiale propedeutico la partecipazione a corsi di formazione/perfezionamento del personale e le relative spese tenuta dei corsi, ivi comprese le spese per il personale docente (corsi interni) ovvero per i soggetti organizzatori (corsi esterni);
 - f) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - g) beni propedeutici a manifestazioni pubbliche, dirette o patrocinate, o comunque derivanti da compiti istituzionali, ivi compresi coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets, onorificenze, riconoscimenti e beni necessari a permettere la ricettività/ospitalità di ospiti istituzionali;
 - h) beni necessari al funzionamento delle strutture ospitanti le associazioni di volontariato (agenti nei campi dell'istruzione, dell'assistenza, della cultura, dello sport, ecc...);
 - i) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - j) rifornimento di acqua, gas, energia elettrica, telefonia, ivi comprese le spese per nuovi allacci e/o ampliamento reti interne, degli immobili di proprietà comunale o utilizzati dall'Ente in virtù di convenzioni vigenti;
 - k) materiali per pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili di proprietà comunale o utilizzati dall'Ente in virtù di convenzioni vigenti, ivi compresi gli arredi, e degli automezzi di proprietà o noleggiati;



- l) materiali per la manutenzione in amministrazione diretta dei parchi urbani e della rete stradale comunale, sia veicolare che perdonale, ivi compresi i relativi manufatti e le aree a verde di pertinenza;
 - m) attrezzature specifiche per l'arredo dei parchi urbani e dell'area urbana in genere e degli impianti sportivi comunali o utilizzati dall'Ente in virtù di convenzioni vigenti;
 - n) prodotti, materiali di consumo e pezzi di ricambio necessari per l'autotrazione e il funzionamento dei mezzi meccanici comunali e/o a noleggio in dotazione, ivi compresi i carburanti di alimentazione;
 - o) beni conseguenti inadempimenti contrattuali dell'appaltatore, causati da carenze o incompletezza della fornitura affidata, constatati in sede di collaudo e perfezionati mediante accordo bonario, lodo arbitrale o dispositivo giurisdizionale;
 - p) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - q) beni finalizzati al sussidio dei bisognosi;
 - r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla Legge nr. 717 del 1949;
 - t) generi di conforto qualsiasi da distribuire in caso di calamità naturali anche extraterritoriali;
- 3.** Possono essere altresì eseguiti in economia le forniture di attrezzature da acquistare e noleggiare per lo svolgimento di lavori di manutenzione genere non compresi nei punti precedenti.
- 4.** Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo esclusivamente indicativo, i seguenti beni:
- a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
 - b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
 - c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
 - e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica).
- 5.** Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 6) Servizi in economia

- 1.** L'acquisizione di servizi in economia al di sotto della soglia comunitaria è effettuata per tutti i metaprodotto presenti nel MEPA; tale soglia non può essere superata neppure con varianti e proroghe o altre forme di integrazione o estensione del contratto iniziale.
- 2.** Si potrà fare ricorso, al di sotto della soglia comunitaria, all'acquisizione in economia dei seguenti servizi atti a garantire le prestazioni specificatamente individuate negli allegati II.A e II.B al CODICE:
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
 - b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria e di corrispondenza, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;
 - c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;
 - d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;
 - e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
 - g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;



- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;
 - j) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
 - k) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206;
 - m) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
 - n) servizi per l'eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152;
 - o) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
 - p) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - q) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, di cui all'allegato II.B, categoria 22, numero di riferimento CPC 872, sia per personale d'ufficio che per servizi di assistenza;
 - r) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
 - s) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - t) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
 - u) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
 - v) servizi di supporto al responsabile del procedimento, di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, di cui all'articolo 10, comma 7, del CODICE;
- 3.** Possono altresì essere eseguiti in economia i seguenti servizi riconducibili all'allegato II.B, numero 27, al CODICE, «Altri servizi»:
- a) servizi di nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 6;
 - b) servizi di locazione di immobili e aree, sia a breve che medio termine, completi di attrezzature di funzionamento da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici di erogazione energia, telefonia, telematica, di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) servizi notarili, ivi comprese le prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e) servizi legali di cui all'articolo 21 del regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi tecnici di cui all'articolo 22 del regolamento, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
 - h) servizi per indagini, studi, rilevazioni, supporti agli Uffici;
 - i) servizi non compresi nelle tipologie di cui sopra per i quali non vi siano riserve di legge.



4. Possono infine essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia di cui all'articolo 7.

Art. 7) Interventi misti

1. In caso di interventi che comportino contemporaneamente lavori e/o forniture e/o servizi si applica la disciplina regolamentare relativa alla categoria prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b) del regolamento.
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4.4.b) del regolamento, il limite economico di cui all'articolo 4.1 si applica all'importo totale dell'intervento riferito alla sola categoria prevalente.

Art. 8) Norma di salvaguardia

1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o di impianti tecnologici la spesa dei lavori riparazione, ivi comprese eventuali servizi di consulenza e/o fornitura di pezzi da sostituire, non può mai essere superiore al valore attualizzato dei beni o impianti medesimi.
2. La misura di salvaguardia di cui al comma 1 non si applica a beni o impianti storici che l'Ente intenda valorizzare.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 9) Responsabile del servizio e responsabile del procedimento

1. L'amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento formalmente nominato.
3. Di seguito si farà semplicemente riferimento al responsabile per le mansioni espletabili indistintamente dal responsabile del procedimento nominato o dal responsabile del servizio, che rimarrà menzionato per intero nei casi di esclusiva competenza.
4. Il responsabile garantisce l'attuazione degli interventi coerentemente agli obiettivi prefissi dal servizio disponente in sede di pianificazione, nel pieno rispetto del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 10) Lavori in economia eseguiti in amministrazione diretta

1. Per l'esecuzione di interventi in amministrazione diretta, fatto salvo il limite disposto dall'art. 125, comma 5, del CODICE, il responsabile richiede, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, l'assunzione straordinaria di personale temporaneo nel rispetto della normativa in tema di impieghi.
2. Il responsabile individua i materiali e/o i mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori e provvede al loro acquisto, e/o noleggio, con le modalità previste dal regolamento per gli interventi affidati con cottimo fiduciario.

Art. 11) Interventi affidati per cottimo fiduciario

1. Per l'aggiudicazione di un intervento (appalto) per cottimo fiduciario, sia esso un lavoro, una fornitura, un servizio ovvero un intervento misto, il responsabile del servizio deve, con determinazione a contrarre di cui all'art. 11 del CODICE, disporre specifica procedura negoziata di aggiudicazione del contratto per cottimo fiduciario, rivolto ad almeno cinque ditte qualificate, ed approvare lo schema della lettera di invito da inviare ai concorrenti chiamati a presentare la loro migliore offerta.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a) l'oggetto dei lavori da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
 - b) le eventuali garanzie a corredo dell'offerta, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, della fornitura, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di espletamento dell'appalto;
 - d) il prezzo base, le modalità e i termini di presentazione dell'offerta;
 - e) il termine assegnato per l'appalto ovvero la sua durata complessiva, con specificazione della frequenza, nel caso di interventi ciclici;
 - f) le eventuali penalità per ritardi;



- g) il criterio di selezione dell'offerta aggiudicataria;
 - h) i termini e le modalità di pagamento dell'appalto aggiudicato;
 - i) la dichiarazione di assoggettarsi agli obblighi previsti dalla lettera di invito o dall'eventuale capitolato d'oneri e di uniformarsi alle disposizioni normative vigenti;
3. Le offerte partecipanti recapitate nei termini sono valutate dal responsabile, ovvero dalla commissione di gara appositamente nominata dal responsabile del servizio, che, ad operazioni ultimate, procede all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.
 4. L'aggiudicazione definitiva è disposta con apposito atto di determinazione emesso dal responsabile del servizio coinvolto, il quale provvederà contestualmente ad impegnare, su apposito capitolo di bilancio, la spesa effettivamente occorrente.
 5. L'affidamento dell'appalto si perfezionerà con scrittura contratto di appalto per atto pubblico, con rogito del Segretario comunale e spese a carico dell'affidatario.
 6. In caso di interventi di urgenza (articoli 175 del CODICE e 16 del regolamento), di interventi di somma urgenza (articoli 176 del CODICE e 17 del regolamento), ovvero di interventi elencati agli articoli 5÷7 del regolamento di importo inferiore al limite disposto dall'art. 125, comma 8, del CODICE, il responsabile può prescindere dalla richiesta di più preventivi e dalla preventiva determinazione a contrarre.
 7. Eccetto i casi di urgenza e somma urgenza, in caso di rinuncia alla preventiva determinazione a contrarre, che comunque non può eludere l'obbligatorio accertamento della copertura finanziaria della spesa occorrente a cura del responsabile del servizio, il responsabile può affidare l'intervento senza lettera d'invito a mezzo di preventiva *Scrittura semplice per affidamento di cottimo fiduciario*, che ne regoli espressamente le modalità di esecuzione, da sottoscrivere insieme all'affidatario.
 8. Nei casi di cui al precedente comma 7, rimane ovviamente l'obbligo di liquidazione della spesa sostenuta mediante apposita determinazione, da emettere a cura del responsabile del servizio coinvolto.

Art. 12) Atti della procedura

1. La lettera d'invito può essere inoltrata per raccomandata A.R., via telefax, via posta elettronica certificata o per mezzo della procedura telematica di Consip.
2. Nel caso di interventi d'urgenza di cui all'articolo 16 del regolamento, di interventi di somma urgenza di cui all'articolo 17, ovvero degli interventi elencati agli articoli 4÷6 di importo inferiore al limite disposto dall'art. 125, comma 8, del CODICE, l'invito può essere fatto anche a mezzo telefono fermo restando l'obbligo di formalizzare tempestivamente la procedura.
3. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile predispone uno specifico capitolato d'oneri da allegare obbligatoriamente alla lettera di invito.
4. Per interventi che non presentino particolari difficoltà di descrizione vige, per la redazione lettera di invito, il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
5. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 13) Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene con la procedura prevista nella lettera d'invito e la selezione del criterio di aggiudicazione ivi stabilito: *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*, basato su elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica, ovvero *criterio del prezzo più basso*.
2. Per interventi d'importo esiguo è preferibile procedere, per ragioni di celerità, ad affidamento diretto mediante *Scrittura semplice per affidamento di cottimo fiduciario* (cfr. art. 11 del regolamento).

Art. 14) Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti (contratti ciclici) una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.



2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile del procedimento autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che non può essere superiore al valore dell'importo contrattuale iniziale.
3. In ogni caso l'importo complessivo stimato degli interventi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 4 del regolamento.
4. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Art. 15) Mercato elettronico

1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sul M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati oppure attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
2. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, si procede seguendo alternativamente due modalità:
 - a) ordini di acquisto diretto (o.d.a.): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'amministrazione. Il Dirigente potrà di volta in volta valutare l'opportunità di procedere ad una indagine di mercato fra almeno tre ditte in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione;
 - b) acquisto attraverso richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.
3. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo uguale o superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta; la richiesta è inviata ad almeno 5 operatori economici tra quelli abilitati al MEPA in possesso dei necessari requisiti. È fatta salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione. Le motivazioni del ricorso all'affidamento diretto dovranno essere adeguatamente esplicitate nella determinazione a contrattare.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 16) Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale di cui al comma 1, compilato dal responsabile o dal tecnico all'uopo incaricato e corredato da specifica perizia estimativa, deve essere trasmesso tempestivamente alla Giunta Comunale per la copertura della spesa e l'autorizzazione all'affidamento dei lavori.

Art. 17) Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza cagionate da eventi eccezionali o imprevedibili che richiedono l'esecuzione di lavori senza indugio alcuno, il responsabile o il tecnico dell'amministrazione che per primo si reca sul luogo dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di intervento e nei limiti del regolamento, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile o dal tecnico dell'amministrazione all'uopo incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni affidate al comma 2 è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si dovrà procedere con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5, del CODICE.



4. Il responsabile o il tecnico dell'amministrazione compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione della Giunta Comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 18) Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza o i lavori di somma urgenza siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54 del T.U.E.L., lo stesso Sindaco potrà disporre gli adempimenti previsti dagli articoli 16 e 17 del regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze e disposizioni di cui agli articoli 10, 16 e 17 regolamento stesso.
2. In tali casi il responsabile del servizio competente dovrà provvedere, tempestivamente, alla formalizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1 con gli atti dovuti.

Art. 19) Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 18 maggio 2001, nr. 228, qualora gli interventi in economia riguardino lavori inerenti:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.i soggetti aggiudicatari degli stessi sono, preferibilmente, selezionati tra gli imprenditori agricoli, con procedura condotta ai sensi degli articoli 4 e 11-13 del regolamento.
2. L'importo dei lavori di cui al comma 1 da affidare, in ragione di anno, a ciascun soggetto selezionato come contraente non può superare:
 - a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di € 25.000,00;
 - b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di € 150.000,00.

Art. 20) Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette

1. Qualora si tratti di aggiudicare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati, nel rispetto degli articoli 7, 8 e 11-13 del presente regolamento, tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991, nr. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata Legge nr. 381 del 1991.

Art. 21) Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati esclusivamente su base fiduciaria per importi inferiori al limite disposto dall'art. 125, comma 8, del CODICE; per importi superiori si applica l'articolo 20 del CODICE.
2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 9 del regolamento, qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta comunale.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:
 - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
 - b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
 - c) prestazioni notarili svolte dal segretario comunale;
 - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
 - e) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.



4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) ed e), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 22) Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
- i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al CODICE, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del CODICE;
 - le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del CODICE;
 - le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10, comma 7 del CODICE;
 - le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
 - i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al CODICE, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Gli importi richiamati ai commi successivi sono sempre riferiti alla sola base imponibile (oneri previdenziali ed IVA come per legge sono quindi esclusi).
3. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo del CODICE, i servizi tecnici elencati al comma 1 di importo inferiore al limite disposto dall'art. 125.11 stesso possono essere affidati sia direttamente che con procedura negoziata di cottimo fiduciario.
4. I servizi tecnici elencati al comma 1, lettere a), b), c) e d) di importo pari o superiore al limite disposto dall'art. 125, comma 11, del CODICE, ma comunque inferiore ad € 100.000,00#, possono essere affidati mediante procedura negoziata nel rispetto dell'art. 267 del Regolamento D.P.R. 207/2010, previo invito di almeno cinque soggetti in possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, individuati sulla base di elenchi di operatori economici approvati dalla Stazione Appaltante, ovvero a seguito di apposita indagine di mercato condotta ai sensi del comma 7 dell'art. 267 citato;
5. Ogni affidamento di cui ai punti precedenti non può prescindere dal rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
6. Ad ogni singolo soggetto giuridico idoneo non può essere affidato un incarico di cui ai precedenti commi 2 e 3 qualora:
- nel corso dei dodici mesi precedenti il nuovo incarico, gli siano stati affidati servizi tecnici per un importo complessivamente superiore a € 100.000,00# risultante da atti di affidamento esecutivi;
 - via sia, tra il soggetto stesso e l'Ente, un contenzioso in corso o vi sia stato nel corso dei tre anni precedenti il nuovo incarico;
 - per cause imputabili allo svolgimento di un incarico affidatogli, il Comune sia stato chiamato a risarcimento o danno oppure l'opera realizzata sia stata oggetto di collaudo sfavorevole;
 - l'Amministrazione abbia dovuto sostenere maggiori spese dovute ad errori o omissioni del progetto esecutivo redatto, intendo per errori o omissioni di progettazione (cfr. art. 132.6 del CODICE): l'inadeguata valutazione dello stato di fatto; la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione; il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta; la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
7. Gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi (cfr. art. 267.9 del CODICE).
8. I servizi tecnici elencati al comma 1, lettere a), b), c) e d) di importo pari o superiore a € 100.000,00# sono disciplinati dall'articolo 91 del CODICE e dall'art. 261, comma 1, del Regolamento D.P.R. 207/2010.
9. I servizi tecnici elencati al comma 1, lettere e) ed f) di importo:
- compreso tra il limite disposto dall'art. 125, comma 11, ultimo periodo del CODICE ed € 200.000,00#, sono disciplinati dall'articolo 124 del CODICE;
 - pari o superiore a € 200.000,00#, sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del CODICE.



10. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite, volta per volta, nel *disciplinare di incarico* o nell'atto di affidamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 23) Garanzie

1. I soggetti partecipanti a procedure di aggiudicazione riguardanti:
 - lavori d'importo inferiore al limite disposto dall'art. 125.5 del CODICE;
 - servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000,00#;sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria prevista dall'articolo 75 del CODICE.
2. I soggetti affidatari di lavori o servizi di importo inferiore al limite disposto dall'art. 125.11 del CODICE sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 113 del CODICE.
3. Salvo diversa ed esplicita previsione del responsabile i soggetti affidatari di soli lavori di importo inferiore al limite disposto dall'art. 125.5 del CODICE sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 113 del CODICE, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.
4. È fatta salva la possibilità del responsabile, a suo insindacabile giudizio, di richiedere la costituzione delle cauzioni e assicurazioni in deroga a quanto stabilito dai commi precedenti.

Art. 24) Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 25) Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati dal responsabile o dal direttore dei lavori incaricato, come segue:
 - a) per le forniture dei materiali, mediante verifica diretta delle quantità consegnate franco cantiere;
 - b) per i noli di macchine e/o utensili speciali, mediante verbalizzazione delle ore di utilizzo;
 - c) per la manodopera, appositamente assunta, mediante rilevazione delle presenze e verbalizzazione delle ore lavorate.
2. Sulla base della contabilizzazione di cui al comma 1 i lavori sono così liquidati dal responsabile del servizio:
 - a) per le forniture dei materiali, previa acquisizione delle relative fatture fiscali;
 - b) per i noli di macchine e/o utensili speciali, previa acquisizione delle relative fatture fiscali;
 - c) per la manodopera, con pagamento mensile unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 26) Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori affidati con cottimo sono contabilizzati dal responsabile o dal direttore dei lavori incaricato, come segue:
 - a) *in acconto*, sulla base della redazione degli Stati di Avanzamento Lavori e relativi Certificati di Pagamento, emessi al raggiungimento di un importo lavori eseguiti almeno pari a quanto specificatamente previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto;
 - b) *a saldo*, ad avvenuta conclusione dell'intervento, sulla base della redazione dello Stato Finale dei lavori, della Relazione sul Conto Finale e dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
2. Il Conto Finale deve riportare espressamente gli estremi degli atti e documenti, ove presenti, di seguito elencati:
 - a) determinazione di affidamento lavori e contratto di appalto;
 - b) determinazioni di approvazione di eventuali perizie variante o suppletive e dei relativi atti di sottomissione per concordamento nuovi prezzi;
 - c) determinazione di affidamento lavori extra contratto non costituenti perizia;
 - d) verbali di sospensione e di ripresa;
 - e) assicurazione del personale impiegato;
 - f) verbali per infortuni occorsi;
 - g) S.A.L. e relativi Certificati di pagamento
 - h) riserve dell'impresa;



- i) ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso di esecuzione dei lavori.
3. Sulla base della documentazione contabile di cui al comma 1, i lavori sono liquidati dal responsabile del servizio e pagati dal responsabile del servizio finanziario solo ad avvenuta acquisizione delle relative fatture fiscali.
 4. Per i lavori di importo inferiore al limite stabilito dall'art. 125, comma 11, del CODICE la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del responsabile o del direttore dei lavori, ove incaricato, sulle fatture di spesa, che attesta la corrispondenza dei lavori svolti alla data di contabilizzazione.
 5. La contabilizzazione dei lavori di manutenzione periodica deve essere obbligatoriamente contenuta nell'atto di affidamento.
 6. Sulla base della documentazione contabile di cui ai commi precedenti, i lavori sono liquidati dal responsabile del servizio e pagati dal responsabile del servizio finanziario solo ad avvenuta acquisizione delle relative fatture fiscali.
 7. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere, in corso d'opera, all'esecuzione di ulteriori lavori conseguenti aumento delle quantità contrattuali o nuove lavorazioni si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27) Obbligo di tracciabilità finanziaria.

1. Tutti i soggetti affidatari di lavori, forniture, servizi ai sensi del CODICE sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, nr. 136 e ss.mm.ii..
2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lecce della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 28) Inadempimenti e contenziosi

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente affidatario di un intervento in economia, Stazione Appaltante può disporre la risoluzione del contratto in danno previa formale diffida, o messa in mora, comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Ai fini della risoluzione delle eventuali controversie dei diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti si dovrà ricorrere, preferibilmente, alle procedure di cui agli articoli 239 (transazione) e 240 (accordo bonario) del CODICE.

Art. 29) Procedure contabili

1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del Regio Decreto nr. 2440 del 1923 e dell'articolo 191, comma 2, del T.U.E.L.
2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.

Art. 30) Rinvio a leggi e regolamenti

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
2. Tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicabili nella misura in cui le stesse non siano in contrasto con atti a valenza normativa gerarchicamente superiori vigenti sia al momento dell'approvazione del presente che in futuro, con particolare riferimento alla normativa in materia di centrali uniche di committenza.
3. Il presente Regolamento si adeguerà alla normativa vigente senza espressa modifica in tal senso ad opera del Consiglio Comunale e le disposizioni ivi contenute che risultano in contrasto si dovranno ritenere abrogate.

Art. 31) Entrata in vigore e abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.



2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.